

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1505-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE MIRAGLIA)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro del Tesoro  
e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794,  
recante misure per agevolare la esportazione dei vini da tavola  
verso Paesi terzi

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si riallaccia al precedente decreto-legge n. 681 del 1977, convertito nella legge n. 803 del 1977, e al decreto-legge n. 6 del 1978, convertito nella legge n. 50 dello stesso anno. Con questi ultimi provvedimenti, al fine di alleggerire dalle eccedenze il mercato dei vini da tavola, si concesse una integrazione di lire 3.650 per ogni ettolitro esportato nei Paesi terzi, verso i quali è operante la restituzione comunitaria.

Tali interventi concernevano un quantitativo globale di 400.000 ettolitri, dei quali però è stato esportato soltanto un quarto. La ridotta utilizzazione di tali aiuti all'esportazione è dovuta alle insufficienti offerte di prezzo da parte dei Paesi importatori. Per far fronte alla persistente situazione di pesantezza del nostro mercato interno dei vini da tavola, le cui quotazioni non consentono una equa e generalizzata remunerazione del prodotto e tenuto conto delle nuove possibilità presentatesi per la ripresa delle esportazioni verso i Paesi terzi, è stato emanato il decreto-legge in esame.

All'articolo 1 si prevede che per l'esportazione di 150.000 ettolitri di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume, verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, sia concesso un aiuto pari

a lire 7.300 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 20 dicembre 1978 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri. La nuova maggiore integrazione di lire 7.300 dovrebbe consentire al produttore la realizzazione di un reddito soddisfacente.

Circa la predetta data del 20 dicembre 1978 la Commissione ha proposto la sostituzione con la data del 1° febbraio 1979, onde dare maggiori possibilità operative agli esportatori. Per beneficiare degli aiuti in questione si prevede, inoltre, sempre all'articolo 1, che l'esportazione avvenga entro il 30 giugno del corrente anno. All'articolo 2, concernente la copertura finanziaria, la Commissione propone un emendamento di carattere formale, che rende la norma maggiormente aderente alla terminologia contabile in uso. Sul provvedimento in esame hanno espresso parere favorevole le Commissioni 5<sup>a</sup> bilancio e 10<sup>a</sup> industria.

Per quanto sopra esposto, auspico, a nome della 9<sup>a</sup> Commissione agricoltura, che questa onorevole Assemblea accolga favorevolmente la proposta di conversione del decreto-legge in esame con le due suddette modifiche.

MIRAGLIA, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

10 gennaio 1979

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

SCUTARI

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare la esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare la esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 784, recante misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, primo comma, le parole: « 20 dicembre 1978 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° febbraio 1979 ».*

*All'articolo 2 le parole: « con le disponibilità esistenti in bilancio sugli stanziamenti recati » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sull'autorizzazione di spesa recata ».*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 349 del 15 dicembre 1978.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, al fine di alleggerire il mercato interno, le cui quotazioni non si sono attestate su livelli tali da consentire una equa e generalizzata remunerazione del prodotto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero,

DECRETA:

## Articolo 1.

Per l'esportazione di 150 mila ettolitri di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume, verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concesso un aiuto pari a lire 7.300 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 20 dicembre 1978 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri.

Per beneficiare del suddetto aiuto l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 30 giugno 1979.

La misura dell'aiuto è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuali variazioni dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, saranno emanati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

## Articolo 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 1.095 milioni, si provvede con le disponibilità esistenti in bilancio

## TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

## Articolo 1.

Per l'esportazione di 150 mila ettolitri di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume, verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concesso un aiuto pari a lire 7.300 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del 1° febbraio 1979 di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Articolo 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 1.095 milioni, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa re-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sugli stanziamenti recati dal decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito nella legge 31 ottobre 1977, n. 803.

### Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORÀ — MORLINO —  
MALFATTI — PANDOLFI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

cata dal decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito nella legge 31 ottobre 1977, n. 803.

Articolo 3.

*Identico.*